

Edizione di giovedì 28 Aprile 2022

CASI OPERATIVI

Composizione negoziata e assenza di concrete possibilità di risanamento
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

D.L. 21/2022: il tax credit Imu per il comparto turistico-ricettivo
di **Gennaro Napolitano**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione della controllante con beneficiaria la controllata: l'ingresso di nuovi soci
di **Ennio Vial**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Possibile l'esclusione da Irap anche per gli studi associati
di **Lucia Recchioni**

DIRITTO SOCIETARIO

La collazione nella cessione di quote societarie e d'azienda
di **Luigi Ferrajoli**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La valutazione dello studio del Commercialista/Consulente del Lavoro
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Composizione negoziata e assenza di concrete possibilità di risanamento

di **EVOLUTION**



Nell'ambito delle nuove procedure di composizione negoziata, l'esperto può arrivare a decretare l'assenza di concrete possibilità di risanamento?

Presupposto posto alla base della nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è che ci siano concrete possibilità di risanamento.

L'articolo 2 D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, dopo aver indicato i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura, ribadisce che l'imprenditore può chiedere l'accesso alla composizione negoziata quando *"risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa."*

Lo stesso articolo 3 D.L.118/2021 al comma 2 indica la presenza sulla piattaforma telematica di un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

D.L. 21/2022: il tax credit Imu per il comparto turistico-ricettivo

di Gennaro Napolitano



L'[articolo 22 D.L. 21/2022](#), in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'**emergenza sanitaria** da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del **settore turistico-ricettivo** (con particolare riferimento alle gravi ricadute occupazionali e sociali), introduce un nuovo e specifico contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle **imprese** operanti in tale settore.

In particolare, nell'**ambito soggettivo** di applicazione dell'agevolazione rientrano le **imprese turistico-ricettive**, ivi comprese le **imprese** che esercitano **attività agrituristica** (come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali), le **imprese** che gestiscono **strutture ricettive all'aria aperta**, nonché le **imprese** del **comparto fieristico e congressuale**, i **complessi termali** e i **parchi tematici**, inclusi i **parchi acquatici e faunistici**.

Il **tax credit** è riconosciuto in misura corrispondente al **50%** dell'**importo versato** a titolo di **seconda rata** dell'anno **2021** dell'**imposta municipale propria** ([articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019](#)) per gli **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2** presso i quali è gestita l'attività ricettiva.

Ai fini dell'agevolazione è richiesto che i **proprietari** degli immobili siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate e che i **beneficiari** del **credito d'imposta** abbiano subito una **diminuzione** del **fatturato** o dei **corrispettivi** nel **secondo trimestre 2021** di **almeno il 50%** rispetto al **corrispondente periodo** dell'anno **2019**.

Il **credito d'imposta** può essere utilizzato **esclusivamente** in **compensazione** attraverso il **modello F24** ([articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)).

Il legislatore, peraltro, ha espressamente stabilito che **non trovano applicazione** gli ordinari **limiti annuali di compensabilità**, vale a dire quello di due milioni di euro relativo a crediti d'imposta e contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale ([articolo 34 L. 388/2000](#)) e quello di 250mila euro relativo ai crediti da indicare nel quadro RU

della dichiarazione dei redditi ([articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Peraltro, il **tax credit** in esame **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e **non deve essere** considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ([articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#)).

L'[articolo 22](#) in parola, inoltre:

- **subordina** l'**efficacia** della nuova agevolazione all'**autorizzazione** della **Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **stabilisce** che le disposizioni agevolative in commento si applicano nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** in materia di "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. **Temporary framework**), e successive modifiche (a tal fine si ricorda che il *Temporary framework* rappresenta lo strumento attraverso cui l'Unione europea ha consentito agli Stati membri di sostenere, attraverso l'adozione di **misure derogatorie** rispetto alla disciplina ordinaria degli aiuti di Stato, le **imprese** che, per effetto dei **provvedimenti restrittivi** adottati dalle autorità governative, hanno subito danni alla propria attività aziendale; la ricordata Comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863 è stata più volte modificata, da ultimo dalla Comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442, che ha prorogato l'applicazione della normativa derogatoria fino al prossimo 30 giugno, elevando ulteriormente gli importi degli aiuti concedibili);
- **prevede** che gli **operatori economici** interessati ad accedere all'agevolazione sono tenuti a **presentare** apposita **autodichiarazione** all'**Agenzia delle entrate** attestante il possesso dei **requisiti** e il rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" e dalla Sezione 3.12 "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*" della citata Comunicazione del 19 marzo 2020;
- **affida** a un **provvedimento** a firma del direttore dell'**Agenzia delle entrate** il compito di **stabilire** le **modalità**, i **termini di presentazione** e il **contenuto** delle **autodichiarazioni** di cui al punto precedente.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione della controllante con beneficiaria la controllata: l'ingresso di nuovi soci


di **Ennio Vial**



Un caso interessante di scissione è sicuramente quello della **società controllante a favore della controllata**. Supponiamo, per comodità, che la percentuale di partecipazione sia il 100%.

Proponiamo di seguito una **rappresentazione grafica** per inquadrare in modo più immediato la fattispecie.

Figura n. 1



Tizio è una persona fisica che detiene il 100% di Alfa. Se Alfa conferisse un ramo di azienda in Beta, la **configurazione del gruppo non muterebbe** in quanto le percentuali di partecipazione rimarrebbero invariate. Ovviamente **aumenterebbe il valore di Beta** che si vedrebbe attribuire una azienda, mentre **rimarrebbe immutato quello di Alfa** in quanto si sostituirebbe l'azienda con il maggior valore della partecipazione detenuta nella società Beta.

Si supponga, invece, che **in luogo del conferimento, l'azienda passi da Alfa a Beta mediante una scissione** dove Alfa è la scindenda e Beta è la beneficiaria.

Di primo acchito potremmo pensare che anche in questo caso la configurazione del gruppo rimanga **immutata**. **In realtà così non è.**


Il principio L.D.10 dei notai del Triveneto ha statuito che *“nella fattispecie della **scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa** sia necessario assegnare ai soci della scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un **rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni**”.*

Se si escludesse l'ingresso di Tizio nella compagine di Beta si rispetterebbe la regola della congruità del rapporto di cambio per Tizio, ma **non per il socio della beneficiaria**, ossia Alfa, poiché quest'ultima vedrebbe **aumentato il valore della sua partecipazione** a causa della mancata assegnazione ai propri soci di quote nella beneficiaria.

In questo modo **non verrebbe rispettato lo schema causale della scissione**.

La situazione del gruppo sarà quindi quella rappresentata nella successiva Figura n. 2.

Figura n. 2



In sostanza, **Tizio entra nella compagine sociale della beneficiaria Beta**. Se si vuole evitare che Tizio entri in Beta si dovrà **preferire la via del conferimento**.

Il **conferimento di azienda e la scissione**, tuttavia, non sono operazioni surrogabili.

Prescindendo in questa sede da **questioni in merito all'abuso**, si ricorda che il conferimento risulterà **neutro solo se relativo ad una azienda** mentre i **beni trasferiti dalla scissa alla beneficiaria non devono necessariamente configurare una azienda**, ben potendo essere, ad esempio, anche beni immobili.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Possibile l'esclusione da Irap anche per gli studi associati

di Lucia Recchioni



È esclusa l'applicazione dell'Irap nei confronti di uno **studio associato** se viene provato che i **singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale**: questo principio è stato **ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13129, depositata ieri, 27 aprile**, ed assume oggi ancora più rilievo soprattutto alla luce delle **recenti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022**, che hanno interessato la disciplina Irap e che continuano a prevedere **l'imposizione in capo agli studi associati**, pur essendo ormai **esclusi da Irap imprenditori individuali e professionisti**.

Un'associazione professionale tra avvocati proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'**istanza di rimborso dell'Irap versata dal 2005 al 2008**.

La ricorrente risultava **vittoriosa** sia in primo che in secondo grado e **l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione**; i Supremi giudici, tuttavia, hanno confermato le tesi prospettate dalla contribuente.

Giova innanzitutto ricordare come le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** abbiano già da tempo precisato che **"l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività"** ([Cassazione, SS.UU., 7371/2016](#)).

Pur essendo questo principio applicabile anche alle **associazioni senza personalità giuridica** costituite tra persone fisiche, non può essere ignorato il fatto che **resta comunque salva la facoltà, per il contribuente, di fornire prova contraria**.

L'eventuale esclusione da Irap delle associazioni professionali e degli studi associati è infatti subordinata alla dimostrazione che **non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata**; **"in altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito"** (Cassazione, n. 30873/2019).

Nel caso in esame, pertanto, come correttamente aveva rilevato la CTR, **risultava non dovuta l'Irap, avendo lo studio legale documentalmente provato** come il reddito prodotto dall'associazione professionale fosse di **esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati**, essendo il reddito generato unicamente dal lavoro personale di questi.

Irrilevante è risultata inoltre la circostanza che il medesimo studio legale fosse risultato **soccombente in un precedente giudizio dinanzi alla stessa Corte di Cassazione**, essendo lo stesso riferito ad **annualità diverse da quelle in esame**; pur non essendo le modalità di svolgimento dell'attività variare nel corso del tempo, i professionisti sono infatti riusciti a dimostrare, nell'ambito di quest'ultimo giudizio, il **concreto esercizio in modo autonomo e non associato dell'attività professionale**, escludendo quindi l'applicabilità dell'Irap.

DIRITTO SOCIETARIO

La collazione nella cessione di quote societarie e d'azienda

di **Luigi Ferrajoli**



Master di specializzazione
LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW
[Scopri di più >](#)

Tramite la **collazione**, il **legittimario può concorrere *pro quota*** sul valore della donazione ridotta – per effetto dell'azione di riduzione – che ecceda l'ammontare della quota indisponibile.

Più nel dettaglio, la **collazione dei beni mobili è prevista dall'[articolo 750 cod. civ.](#)** e si effettua soltanto per **imputazione**, sulla base del valore che essi avevano al tempo in cui è stata aperta la successione, in ragione del minor valore che normalmente caratterizza tali beni e la maggiore facilità della loro circolazione.

In giurisprudenza è stato spesso affrontato il tema della collazione con particolare riferimento alla **cessione di quote** e alla **cessione d'azienda**, sottolineando l'effettiva differenza tra le due ipotesi, atteso il diverso oggetto del bene alienato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si riflette essenzialmente sul **regime della collazione** stessa.

Più nel dettaglio, è stato di recente confermato dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 2505/2022** che, per la **quota societaria**, la collazione è effettuata con riferimento al disposto normativo di cui al citato [articolo 750 cod. civ.](#) avente ad oggetto i beni mobili e, quindi, per imputazione poiché, non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società – che è soggetto distinto dalle persone dei soci – essa **attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria** (in tal senso, anche Cassazione Civile, sentenza n. 10756/2019). In questo specifico caso, quindi, dovrà procedersi ad **imputazione sulla base del valore che la quota ha al tempo di apertura della successione** (Cassazione Civile, sentenza n. 20258/2014).

La valutazione della quota sociale deve essere operata ai sensi dell'[articolo 2289 cod. civ.](#), tenuto conto del valore dell'**avviamento** e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della **futura redditività dell'azienda**, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone *“la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata*

anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro” (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 5449/2015, Cassazione Civile, sentenza n. 7595/1993 e Cassazione Civile, sentenza n. 4210/1992).

A tale proposito occorre rammentare come, anche secondo la giurisprudenza tributaria, se la cessione di quote di partecipazioni sociali non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento – che consiste, come noto, nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono –, **lo stesso debba, tuttavia, essere preso in esame nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso** attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante **concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio**, ipotesi questa che **si verifica in caso di cessione delle quote societarie** (Cassazione Civile, sentenza n. 25262/2017).

Con riferimento, invece, alla **collazione in caso di cessione della quota di azienda** – che rappresenta la misura della **contitolarità del diritto reale sulla “universitas rerum” dei beni di cui si compone** – con la richiamata **ordinanza n. 2505/2022** i giudici di legittimità hanno confermato che la medesima deve essere compiuta secondo le **modalità indicate dall'[articolo 746 cod. civ.](#) in tema di beni immobili**. Secondo tale disposizione, la collazione di un bene immobile si effettua con **il rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione**, a scelta di chi conferisce, sicché, ove si proceda per imputazione, *“deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione”* (Cassazione Civile, sentenza n. 502/2003).

Nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte, è stato ritenuto corretto, ai fini dell'accertamento del valore di una cessione di quote societarie, fare riferimento al **valore dell'azienda rientrante nel patrimonio della società** onde risalire a quello delle quote, occorrendo all'uopo **stimare le varie componenti del patrimonio societario**, tra le quali rivestiva valore determinante l'azienda di farmacia, al cui esercizio la società era deputata.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La valutazione dello studio del Commercialista/Consulente del Lavoro

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Come si valuta uno Studio professionale? **Si valuta utilizzando le logiche già sviluppate e condivise in tutto il mondo per la valutazione delle aziende, in quanto lo studio è comunque un *asset* che produce flussi di cassa, che ha prospettive di crescita e a cui è associabile un rischio.**

È quindi possibile avvalersi di diversi metodi di valutazione: metodi assoluti basati sui flussi (metodi finanziari e reddituali) ed i metodi relativi basati su comparazioni con il mercato (metodo dei multipli). Si escludono, in via generale, i metodi patrimoniali puri in quanto gli stessi si adattano meglio alle realtà dagli ingenti investimenti patrimoniali (come società immobiliari, holding di partecipazioni, etc).

Le attività svolte dagli studi di ragionieri, dottori commercialisti e consulenti del lavoro riguardano la tenuta della contabilità, l'assistenza/consulenza di carattere amministrativo, fiscale, giuridico-commerciale ed economico-aziendale nei confronti di imprese e privati, e la consulenza e adempimenti amministrativi relativi al personale. Si tratta quindi di studi professionali caratterizzati da una **clientela legata in maniera continuativa allo studio e da prestazioni professionali estremamente ripetibili nonché spesso standardizzabili.**

Tali condizioni delineano il contesto ideale per l'applicazione della metodologia finanziaria. Infatti:

- è possibile analizzare in modo analitico ciascun cliente e verificarne la trasferibilità/ripetibilità, il compenso annuale a favore dello studio, la periodicità di pagamento delle prestazioni concordata, ed anche l'eventuale ritardo del cliente nei pagamenti rispetto a tale periodicità. In poche parole, si possono determinare in modo puntuale i flussi di cassa prospettici in entrata.
- la struttura dei costi di studio è molto semplice, in quanto i costi rilevanti sono pochi e

prevedibili (lo staff, il software gestionale, il canone di locazione, le utenze) e, quindi, anche i flussi di cassa in uscita sono facilmente determinabili in modo puntuale.

È pertanto possibile applicare la metodologia valutativa che è oggi la più utilizzata nell'ambito aziendale, ovvero il metodo finanziario, attraverso la classica formula del DCF (Discounted Cash Flow):

$$V_e = \sum_{t=0}^n \frac{Fe_t}{(1 + K_e)^t} + \text{Valore Terminale}$$

Laddove V_e è il valore economico del capitale in ottica di cessione (approccio *equity-side*), gli Fe sono i flussi di cassa disponibili per gli azionisti in ciascun anno t di previsione analitica dei flussi, K_e è il costo del capitale, e il *valore terminale* rappresenta il valore del target riferito agli anni successivi a quelli di previsione analitica.

Gli Fe saranno calcolabili, come anticipato, in modo puntuale nel caso degli studi di commercialisti e consulenti del lavoro. Il *valore terminale* può invece essere calcolato utilizzando un multiplo di uscita (ad esempio il multiplo del fatturato) oppure il flusso di cassa che si ritiene probabile a regime, proiettato all'infinito.

Il parametro K_e rappresenta forse la maggiore difficoltà applicativa del metodo finanziario, a partire dalla formula stessa. Il modello di calcolo del tasso aggiustato per il rischio K_e ad oggi più diffuso in tutto il mondo è quello del CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) che si traduce nella seguente formula:

$$K_e = r_f + ERP \times \beta$$

Dove:

- r_f è il tasso risk-free. Rappresenta la remunerazione finanziaria legata al solo decorrere del tempo e quindi tipica di investimenti a lungo termine a tasso fisso con soggetti solvibili (es. BTP, IRS).
- $ERP = rm - r_f$ è il premio per il rischio del portafoglio di mercato, con rm rendimento atteso del portafoglio di mercato (o *market portfolio*). Indica quanto gli investitori, in media, domandano in aggiunta al r_f per accettare di investire nel portafoglio azionario di mercato, che è rischioso.
- β è una misura del rischio sistematico non diversificabile con il portafoglio di mercato in quanto specifico di una entità. È funzione di variabili quali: dimensione dell'impresa, grado di diversificazione, ciclicità del settore, prospettive di crescita e leva (operativa e finanziaria).

Finora, quanto detto vale per le grandi aziende, anche quotate, ma **quando il target è uno studio di Commercialista o Consulente del Lavoro occorre applicare alcuni adattamenti**, innanzitutto per tenere conto della minore classe dimensionale: le grandi aziende hanno minori profili di rischio in quanto hanno maggiori capacità di spesa per ricerca e sviluppo o pubblicità, sono diversificate, hanno maggiore capacità di assumere risorse umane più qualificate, hanno accesso al mercato dei capitali, sono managerializzate e dipendono meno da persone chiave. **Normalmente gli Studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro sono entità di piccole dimensioni e occorre quindi applicare una maggiorazione al Ke**, chiamata *Small Size Premium* (SSP), secondo la logica: minore la dimensione maggiore il premio.

Continua a [leggere qui](#)